Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1371/95 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1995

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

(GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2522/95 della Commissione del 27 ottobre 1995	L 258	39	28.10.1995
►**M2**	Regolamento (CE) n. 2840/95 della Commissione dell'8 dicembre 1995	L 296	5	9.12.1995
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1157/96 della Commissione del 26 giugno 1996	L 153	19	27.6.1996
►**M4**	Regolamento (CE) n. 1008/98 della Commissione del 14 maggio 1998	L 145	6	15.5.1998
►**M5**	Regolamento (CE) n. 2336/1999 della Commissione del 3 novembre 1999	L 281	16	4.11.1999

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 165 del 4.7.1996, pag. 43 (1157/96)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1371/95 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1995

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ([1]), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94, del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2771/75, a decorrere dal 1º luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso delle uova da cova; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle uova e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 ([4]);

considerando che, per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro dello stesso regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle uova, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti; che è necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

([1]) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
([2]) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
([3]) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
([4]) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

▼B

considerando che è opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione; che tuttavia questi titoli beneficiano della restituzione soltanto in conformità delle misure eventualmente adottate dalla Commissione per il periodo di cui trattasi;

considerando che, per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, a fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per evitare l'interruzione delle esportazioni al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round, è opportuno consentire la presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'esportazione prima della data di entrata in vigore dell'accordo, a condizione che siano utilizzabili solo a decorrere da tale data;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione all'esportazione per le uova da cova può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round; che non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta;

considerando che il regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 26 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3501/93 ([2]), e il regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/95 ([4]), sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione ([5]), con effetto a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1º luglio 1995, ogni esportazione di prodotti nel settore delle uova, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, escluse le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 8.

([1]) GU n. L 56 dell'1. 3. 1973, pag. 6.
([2]) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 25.
([3]) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.
([4]) GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 36.
([5]) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale (SIC! GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26).

▼B

Articolo 2

▼M5

1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

▼B

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 15, la designazione del prodotto e, nella casella 16, il relativo codice di undici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

— Reglamento (CE) nº 1371/95,

— Forordning (EF) nr. 1371/95,

— Verordnung (EG) Nr. 1371/95,

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/95,

— Regulation (EC) No 1371/95,

— Règlement (CE) nº 1371/95,

— Regolamento (CE) n. 1371/95,

— Verordening (EG) nr. 1371/95,

— Regulamento (CE) nº 1371/95,

— Asetus (EY) N:o 1371/95,

— Förordning (EG) nr 1371/95.

Articolo 3

▼M3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

▼B

2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle uova; non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:

— fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

— respinge le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

▼B

— sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

▼M1

Queste misure possono essere differenziate per categoria di prodotti e per destinazione.

▼B

5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

— o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

▼M3

— o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

▼M5

Articolo 4

Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

— Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 565/80.

— Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.

— Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.

— Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.

— Licence valid for five working days and not useable for the application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.

— Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) nº 565/80.

— Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

— Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) Nr. 565/80.

▼M5

— Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 565/80.

— Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.

— Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

▼B

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

— Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado),

— Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører),

— Erstattung gültig für [...] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde),

— Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει έκδοθεί το πιστοποιητικό),

— Refund valid for [...] tonnes (quantity for which the licence is issued),

— Restitution valable pour [...] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré),

— Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato),

— Restitutie geldig voor [...] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven),

— Restituição válida para [...] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado),

— Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty),

— Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Articolo 7

▼M5

1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano, mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;

c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

▼B

2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

— il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

— la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

— il tasso della restituzione applicabile;

— l'importo totale in ecu della restituzione prefissata per categoria.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzatizati (SIC! utilizzati).

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

Articolo 8

Le domande di titoli d'esportazione utilizzabili per le esportazioni da effettuare dal 1º luglio 1995 possono essere presentate dal 21 giugno 1995.

Articolo 9

1. Per le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, gli operatori dichiarano, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.

2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi ►**M3** due giorni lavorativi ◄ dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per le uova da cova esportate. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella ►**M4** 20 ◄, la dicitura «a posteriori» e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e della ►**M4** data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 ◄.

In deroga all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesta alcuna cauzione.

3. ►**M4** Ogni venerdì a partire dalle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso. ◄ Le comunicazioni vanno effettuate secondo il modello contenuto ►**M3** nell'allegato II ◄ e devono indicare, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. I titoli d'esportazione «a posteriori» sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

▼M4

Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

▼B

5. L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

▼B

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3652/81 resta applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati anteriormente al 1º luglio 1995 a norma del regolamento stesso.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 a decorrere dal 21 giugno 1995.

Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1º luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M5

ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (1)	Categoria	Importo della cauzione (EUR/100 kg) Peso netto
0407 00 11 000	1	—
0407 00 19 000	2	—
0407 00 30 000	3	6 (2) 3 (3)
0408 11 80 100	4	22
0408 19 81 100 0408 19 89 100	5	10
0408 91 80 100	6	17
0408 99 80 100	7	4

(1) Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), parte 8.

(2) Per le destinazioni elencate nell'allegato III.

(3) Altre destinazioni.

▼M5

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore delle uova

Domanda di titoli d'esportazione — Uova

Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì ... al venerdì ...

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG AGRI/D/2 — Telefax: (32-2) 269 62 79 oppure 296 60 27

— Parte A — Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo		Codice geonomenclatura	Tasso della restituzione (EUR/100 kg/100 pezzi)	Importo globale delle restituzioni prefissate
	Articolo 4	Altro			
Totale per categoria					

Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria e per destinazione

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria e per destinazione dei titoli rilasciati il mercoledì

▼M5

— Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria e per destinazione ritirati la settimana precedente

— Parte D — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati per categoria e per destinazione

▼**M4**

ALLEGATO III

Russia
Kuweit
Bahrein
Qatar
Oman
Emirati arabi uniti
Repubblica dello Yemen
Hongkong SAR
Corea del Sud
Giappone
Malaysia
Tailandia
Taiwan
Filippine
Egitto